

STATUTO DEL COMUNE DI COLLESANO

(Provincia di Palermo)

Titolo I

NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Capo I

Principi generali

Art. 1 - Autonomia comunale

Il Comune di Collesano:

- 1) è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- 2) è ripartizione territoriale della Repubblica e circoscrizione di decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato e della Regione;
- 3) è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;
- 4) è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate;
- 5) esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai Regolamenti.

Art. 2 - Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune comprende le parti del suolo nazionale delimitati con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'istituto centrale di statistica.

2. Per eventuali modifiche alla consistenza territoriale, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 dell'O.A.EE.LL., come integrati dagli artt. 8, 9, 10 e 11 della Legge Regionale n. 30/2000.
3. Confina con i comuni di: Campofelice Roccella, Lascari, Gratteri, Isnello, Polizzi Generosa, Scillato, Cerda.
4. Il Comune ha sede legale nel capoluogo presso il palazzo comunale. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sede diversa dal capoluogo.

5. Il Comune ha il seguente stemma  di cui si chiederà il riconoscimento.

6. Il gonfalone è caratterizzato dal medesimo emblema dello stemma.
7. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può far uso del gonfalone comunale.
8. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali sono ammessi previa apposita autorizzazione del consiglio comunale.

Art. 3 - Albo Pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1 comma avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 4 – I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

Il Comune:

1. ispira la propria azione ai principi della costituzione ed agli ideali di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione; asserisce la volontà nel rispetto delle vigenti norme, di assicurare pari opportunità tra uomo e donna;
2. opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese;
3. riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche;
4. riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale e locale purché presenti con le loro strutture organizzative nell'ambito del territorio comunale;
5. promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. In coerenza con la

convenzione delle Nazioni unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

6. promuove le attività sportive, ricreative e del tempo libero, del turismo e dello spettacolo;
7. partecipa alle iniziative in campo internazionale e sviluppa rapporti con le comunità locali anche di altre nazioni per scopi di conoscenza, di affermazione dei diritti dell'uomo, di pace e di cooperazione, in armonia con la politica estera italiana e in conformità con la legislazione nazionale ed europea e con la carta delle Nazioni unite e collabora con associazioni ed enti che perseguono gli stessi scopi, in particolare con associazioni ed enti riconosciuti dalla Comunità europea, dal consiglio d'Europa e della organizzazione delle Nazioni unite;
8. collabora con altri enti locali per la realizzazione di interessi comuni;
9. coordina la propria azione con quella degli altri Comuni, con l'Ente parco delle Madonie, della Provincia e della Regione.
10. Il Comune adotta azioni positive che assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna secondo la legge 10/04/1991 n. 125.

Art. 4 Bis - Beni Comuni

1. Il Comune riconosce nell'acqua e nell'aria il valore di bene comune insostituibile per la vita e pertanto non assimilabile a valore economico commerciale. L'acqua e l'aria vanno salvaguardati e sottratti a logiche speculative di tipo economico nonché ai rischi sempre più incombenti di inquinamento ed alterazione della risorsa. La proprietà e la gestione della risorsa idrica devono essere pubbliche e di tipo partecipativo da parte della comunità.
2. Il Comune assicura il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.
3. Lo sfruttamento delle risorse naturali (vento, sole, geotermia) per fini energetici deve comportare una giusta remunerazione degli investimenti effettuati, nonché riflessi economici, sociali ed ambientali positivi per la comunità insediata nel territorio che offre tali risorse.

Art. 4 Ter - Gestione del servizio idrico

1. Il servizio idrico integrato viene dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro.
2. La gestione del servizio idrico integrato, nonché l'uso e la proprietà della rete devono essere pubblici e di competenza del Comune.
3. Il Comune esercita la gestione del servizio idrico integrato direttamente o a mezzo azienda speciale anche in forma associata con altri Comuni, avuto riguardo all'assetto del bacino idrografico di riferimento.
4. Gli utenti partecipano alla copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato fino ad un massimo del 100% dei costi di gestione calcolati al netto degli investimenti, ove previsto per legge, e secondo fasce di consumo e tipologie di utenza, prevedendo minori costi per le utenze domestiche riferite alle residenze primarie e tariffe progressive per i consumi più elevati e per usi diversi.

Capo II

Funzioni e interventi

Art. 5 - Funzioni comunali

1. Il Comune esercita a livello locale tutte le funzioni amministrative che riguardano la propria popolazione ed il proprio territorio salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge.
2. Organizza le proprie funzioni, ivi comprese quelle ad esso attribuite, delegate o subdelegate dallo Stato e dalla Regione, per settori organici di materie, stabilendo intese con la Regione e forme di cooperazione con gli altri enti locali.
3. Gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, stato civile, statistica e leva militare e svolge ulteriori funzioni per servizi di competenza statale, ad esso affidate dalla legge.

Art. 6 – Difesa, tutela e valorizzazione delle risorse naturali

1. Il Comune persegue e garantisce, in collaborazione con gli enti e gli organismi presenti nel territorio, un'attiva tutela dell'ambiente ed adotta le misure necessarie alla valorizzazione e alla conservazione dell'habitat di tutti gli organismi viventi; promuove interventi coinvolgendo la comunità locale al fine di salvaguardare il suolo ed il sottosuolo, la qualità dell'aria e dell'acqua; concorre alla rimozione delle cause di ogni tipo d'inquinamento; adotta misure di prevenzione per la sicurezza dell'abitato con propri mezzi finanziari e/o con finanziamenti previsti dalle vigenti leggi.

Art. 7 - Valorizzazione dei beni culturali

1. Il Comune considera il patrimonio scientifico, storico, artistico, monumentale, archeologico, librario ed archivistico esistente nel suo territorio, come preziosa testimonianza del processo di sviluppo della comunità e lo assume come un complesso unitario di risorse, promuovendone, in collaborazione con enti ed organismi locali e non e con i privati, una piena valorizzazione che ne esalti le specificità e garantendone prioritariamente la tutela e la conservazione di cui si fa espresso carico anche con interventi finanziari propri.
2. Riconosce il suo centro urbano ed il paesaggio circostante come espressioni della storia, della cultura e della identità della comunità locale e come elementi costitutivi della qualità ambientale del territorio comunale, ne stimola e ne assicura la tutela, la conservazione e lo sviluppo.
3. Concorre alla salvaguardia della memoria storica della comunità, favorisce la ricerca, la conoscenza e la divulgazione della storia comunale e promuove la conservazione delle espressioni della cultura locale con riferimento anche al costume ed alle tradizioni popolari: il tutto anche con propri interventi finanziari.

Art. 8 - Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune considera il proprio territorio bene primario da tutelare e valorizzare.
2. Definisce ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali, agricoli ed artigianali.
3. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico, di circolazione e di parcheggi adeguato al fabbisogno della comunità residente e fluttuante con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

Art. 9 - Interventi nel campo economico

1. Il Comune orienta i propri strumenti programmatici ed operativi al fine di creare le condizioni e promuovere le occasioni di sviluppo socio-economico del territorio comunale volte a favorire una piena e corretta valorizzazione di tutte le sue risorse, il sostegno dell'imprenditorialità e dell'occupazione, in particolare di quella giovanile.
2. Assicura la gestione dei servizi per la comunità cittadina individuando le forme più opportune fra quelle indicate dalle leggi vigenti, comunque ispirate a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricercando la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
3. Tutela e promuove le attività commerciali al fine di garantire la migliore funzionalità, produttività ed efficienza dell'impresa e del servizio da rendere ai consumatori.
4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riferimento a quello artistico, in quanto espressione della cultura locale.
5. Sostiene lo sviluppo delle forme associative, cooperative e consortili tra produttori.

Art. 10 - Interventi in campo culturale, sociale e dello sport

1. Il Comune attua ogni utile intervento volto al miglioramento e allo sviluppo dell'attività culturale in tutte le sue espressioni, favorendo la conoscenza e la valorizzazione della realtà locale, attraverso pubblicazioni, mostre d'arte varia, etc... nonchè lo scambio culturale con altre realtà regionali, nazionali ed internazionali, utilizzando anche forme di gemellaggio appositamente regolamentate.
2. Concorre nell'ambito delle sue competenze con mezzi finanziari propri e/o con finanziamenti previsti dalle vigenti leggi all'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale in favore delle fasce di popolazione più svantaggiate, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, ai portatori di handicaps.
3. Favorisce l'esercizio della pratica sportiva come forma di tutela attiva della salute e di promozione di valori sociali e di formazione della persona umana.
4. Promuove la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport.

Art. 11 - Associazionismo e volontariato

1. Anche per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 10, il Comune si avvale pure delle associazioni di volontariato, nel rispetto della legge 11 agosto 1991, n. 266, e favorisce l'istituzione e l'attività di enti, organismi ed associazioni sociali, culturali, ricreativi, sportivi, educativi, scolastici, tradizionali; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni secondo le modalità stabilite da apposito regolamento. Il tutto anche con propri interventi finanziari.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

DEL COMUNE

Capo I

Organi istituzionali

Art. 12- Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, il presidente del consiglio comunale, la giunta municipale, il sindaco.

Capo II

Consiglio comunale

Art. 13 - Elezione, composizione e presidente

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, alla decadenza dei consiglieri, alla elezione e alle competenze del Presidente del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge.

Art. 14 - Durata in carica

1. La durata in carica del consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 15 - Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma delle leggi vigenti in materia, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alla sostituzione. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica del consigliere è regolata dalla legge.
5. I consiglieri hanno diritto di ottenere direttamente dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni, nonché copie degli atti amministrativi utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
7. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del consiglio comunale.
8. Le indennità spettanti ai consiglieri sono determinate nel rispetto delle norme contenute nel titolo II, capo II, della legge regionale 23/12/2000, n. 30.
9. I consiglieri, gli assessori ed il sindaco che si trovano implicati in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penali, in ogni stato o grado di giudizio, purché non ci sia conflitto con il Comune medesimo, hanno diritto, nel caso siano dichiarati esenti da responsabilità, al rimborso di tutte le spese sostenute. Gli stessi hanno diritto, altresì, ad ogni forma di assicurazione presso Istituti e società autorizzati allo scopo.
10. Il regolamento stabilirà le modalità di formazione dei gruppi consiliari.
11. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere presentate al consiglio, tramite il segretario comunale sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
12. Ogni consigliere dopo la sua elezione è tenuto a trasmettere nei termini di cui alla legge regionale n. 128/1982 e successivamente ogni anno alla segreteria comunale, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi dichiarazione sottoscritta su apposito modello predisposto dall'amministrazione contenente i dati relativi alla consistenza patrimoniale del proprio nucleo familiare, nonché copia della dichiarazione dei redditi presentata. I soggetti tenuti alle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale n. 15 dicembre 1982, n. 128, decadono dalla carica ove le omettano nel termine di diffida stabilito in 30 giorni. Della decadenza viene data notizia ai presidenti dei collegi od organi competenti ad adottare provvedimenti conseguenti.
13. Ai candidati al consiglio comunale è fatto obbligo di presentare apposita dichiarazione preventiva sui mezzi finanziari con i quali si intendono far fronte alle spese per la campagna elettorale ed il relativo rendiconto delle spese sostenute. La dichiarazione preventiva ed il rendiconto devono essere pubblicati all'albo pretorio.
14. Gli esiti di tali comunicazioni vengono pubblicate all'albo pretorio entro i trenta giorni successivi. In caso di inadempienza si provvede ai sensi della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128.

Art. 16 - Competenze del consiglio

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le sue competenze sono determinate dalla legge, come stabilito dall'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito ed integrato dall'art. 1, lett. E), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, legge regionale n. 7/92, legge regionale n. 10/93, legge regionale n. 26/93 e legge regionale 20 agosto 1994, n. 32 ed in particolare, le stesse attengono alle seguenti materie:
 - a. Lo Statuto dell'Ente e quelli delle Aziende Speciali, i Regolamenti, esclusi quelli di competenza della Giunta;
 - b. I programmi e le relazioni previsionali e programmatiche;
 - c. Il Bilancio di Previsione e i suoi allegati, le variazioni, gli assestamenti e storni di fondi, i Bilanci Consuntivi e i Bilanci Pluriennali e le relative variazioni, i Piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche, i programmi di OO.PP., i Piani territoriali ed ambientali;
 - d. L'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione di obbligazioni;
 - e. Il Conto Consuntivo ed i suoi allegati;
 - f. Le convenzioni con altri Enti Locali, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - g. L'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di Istituzioni e di Aziende Speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - h. I Piani Territoriali e Urbanistici;
 - i. I Piani Triennali OO.PP.;
 - j. L'istituzione e l'ordinamento dei Tributi;
 - k. La nomina del Revisore dei Conti;
 - l. Le spese che impegnino anche i Bilanci degli esercizi successivi, escluse quelle relative a locazione di immobili e somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m. L'autorizzazione ad avvalersi di modalità diverse dal pubblico incanto nei casi previsti dalla legge;
 - n. Ogni altro argomento che la legge e i Regolamenti demandino alla sua competenza.

Il Consiglio Comunale è dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa, disciplinata con Regolamento approvato a Maggioranza assoluta. Il Regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al consiglio per il suo funzionamento, nei limiti consentiti dalla legge.

3. Il consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio, interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti ed allegati nella deliberazione.
5. Le modifiche o le integrazioni di una proposta di deliberazione del consiglio non possono essere poste in votazione se non siano stati previamente acquisiti i pareri dei funzionari responsabili dei servizi sulle parti modificate od integrate. Il parere contrario del funzionario responsabile non è vincolante per il consiglio che deve tuttavia motivare le ragioni che lo inducono a disattendere il parere espresso.
6. Il consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire il coordinamento degli orari dei servizi pubblici, degli esercizi commerciali, di apertura al pubblico degli uffici periferici

delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

7. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.

Art. 17 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio nella potestà regolamentare adotta, nel rispetto delle leggi statali, regionali e del presente statuto, regolamenti proposti anche dalla giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.
3. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

Art. 18 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio, all'inizio di ogni mandato amministrativo può istituire commissioni consiliari composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 19 – Commissioni

1. Il consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire:
 - a. Commissioni speciali, incaricate di esperire indagini conoscitive e in generale esaminare, per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini delle attività del Comune;
 - b. commissioni d'inchiesta, alle quali i titolari degli uffici del Comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;
2. Un terzo dei consiglieri comunali può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone espressamente i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.
4. La presidenza delle suddette commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia è affidata ad un componente della minoranza consiliare, nominato dal Presidente su proposta della stessa minoranza, laddove vi sia uniformità di consensi, rimanendo, in caso contrario, competenza del Presidente la nomina del consigliere di minoranza che dovrà adempiere a tale funzione.

Art. 20 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dai presidenti dei gruppi, appositamente designati. Alla stessa possono essere invitate a partecipare quante altre persone gli stessi presidenti ritengano opportuno.
2. La conferenza stessa può essere convocata da ognuno dei costituenti.

Art. 21 - Riunioni del consiglio

1. Il consiglio si riunisce, su convocazione disposta dal Presidente, quando se ne ravvisi la necessità.
2. Le sedute del consiglio hanno luogo:
 - a) per determinazione propria del presidente;
 - b) per richiesta motivata di un quinto dei consiglieri;
 - c) per richiesta del sindaco.
3. Le riunioni di cui al precedente comma devono aver luogo entro venti giorni, dalla data di acquisizione al protocollo della richiesta, di cui alla lettera b) del comma precedente, la quale dovrà contenere l'indicazione delle questioni da trattare, o dalla richiesta del sindaco.
4. Nel caso di cui alle convocazioni richieste dalla lettera b) del comma 2, è fatto obbligo, ai firmatari della richiesta di convocazione, di depositare, in tempo utile per l'acquisizione dei pareri, prescritti dagli artt. 53 e 55, quest'ultimo se dovuto, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nell'ufficio di presidenza del consiglio la relativa proposta di deliberazione.

Art. 22 - Convocazione del consiglio

1. Il presidente convoca i consiglieri con avviso scritto, contenente gli argomenti da trattare, da consegnare a domicilio, eletto nel Comune, a mezzo di messo notificatore, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato all'albo pretorio del Comune a cura del segretario comunale.
3. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso di almeno 24 ore. In quest'ultimo caso ogni deliberazione può essere rinviata, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, al giorno seguente.
4. La prima convocazione del consiglio deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza dal presidente uscente.

Art. 23 - Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica assegnati e a maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto prevedano una diversa maggioranza, e tenuto conto delle precisazioni che seguono:
 - Nei votanti non vengono considerati gli astenuti;
 - In presenza di astenuti (esclusi i consiglieri avente l'obbligo giuridico di astenersi e, quindi, tenuti ad allontanarsi dall'aula, con conseguente modifica del quorum strutturale) la deliberazione si intende adottata validamente con il voto favorevole almeno della metà dei presenti, fatto salvo, chiaramente il quorum strutturale per la validità delle sedute;
 - In tutti gli altri casi (prevalenza dei voti favorevoli sui contrari, ma numero di voti favorevoli inferiori alla metà dei presenti), la proposta si intende respinta;
2. Il quorum strutturale per la validità delle sedute, come precisato nel comma precedente, è costituito nella seduta di prima convocazione, nella maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le sedute di seconda convocazione, il computo del numero legale, le modalità di convocazione, le dichiarazioni di voto e rettifica verbale saranno disciplinate in sede di adeguamento del vigente Regolamento del Consiglio.
In detta sede si stabilirà, in particolare, tra le altre cose, che nelle sedute di seconda convocazione, a seguito della mancanza del numero per due volte nella stessa sessione, vi deve essere la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, secondo quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 23.12.2000, n° 30.
3. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento per le sedute consiliari.
4. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali facciano parte.
5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, allorché vi sia l'istanza di un Consigliere o di qualunque elettore del Comune. In tale ultima ipotesi, essa dovrà pervenire in Comune in forma scritta non essendo in alcun modo ammissibile una istanza espressa verbalmente, pur nel corso di una seduta consiliare.

La proposta di decadenza non potrà essere esaminata dal consiglio prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione, predisposta dalla segreteria comunale e sottoscritta dal Presidente del Consiglio.

I casi di decadenza devono rientrare nelle seguenti fattispecie:

- Assenze non supportate da documentate giustificazioni al fine di comprovare la malattia del Consigliere o dei suoi parenti più prossimi;
- Assenze non dovute a causa di forza maggiore risultanti da calamità, scioperi o altri fatti idonei a determinare tale stato di fatto;
- Assenze non dovute a gravi problematiche familiari o lavorative, così come risultanti da motivata relazione scritta.

Decorsi dieci giorni dalla contestazione, il Consiglio Comunale si pronuncia, dopo avere ulteriormente ascoltato il Consigliere Comunale se presente in seduta, a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

La mancata presentazione delle giustificazioni entro il termine di dieci giorni dalla notifica della contestazione, non inibisce l'esame e la votazione della proposta.

6. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta con il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del Comune. Il sindaco o un assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto.

Gli interventi al dibattito da parte degli assessori nelle sedute consiliari sono limitati alle competenze specifiche della delega loro assegnata.

Art. 24 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Il presidente eletto presiede l'adunanza del consiglio, dirige il dibattito, è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. In caso di assenza o impedimento del presidente il consiglio è presieduto dal vice presidente ed ove sia assente anche questi dal consigliere presente che ha riportato maggior numero di preferenze.
2. A parità di voti, il più anziano di età.
3. Chi presiede l'adunanza ha facoltà di sospenderla e scioglierla; può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'aula chiunque sia causa di disordine.

Art. 25 - votazione e funzionamento del consiglio

1. Le votazioni sono palesi, per alzata di mano, per appello nominale o per alzata e seduta; le deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche sono prese a scrutinio segreto.
2. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. Il presidente dell'adunanza accerta e proclama l'esito delle votazioni, per le quali è assistito da tre scrutatori scelti all'inizio della seduta fra i propri componenti.

Art. 26 - Verbalizzazione sedute consiliari

1. Il segretario comunale assiste alle riunioni del consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il sindaco o chi presiede l'adunanza e il componente anziano tra i presenti.
2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
3. Ogni consigliere ha il diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto e i motivi del medesimo.

Art. 27 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio secondo le specifiche posizioni di legge.

Capo III

Giunta municipale

Art. 28 - Elezione del sindaco

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 1°, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 26/93, 35/97 e 25/2000).
2. Il periodo di svolgimento delle elezioni e le relative modalità e le condizioni di eleggibilità sono disciplinate dalla legge regionale n. 7/92 artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 come integrata e modificata dalla Legge Regionale 25/2000.
3. All'atto della presentazione della candidatura, il sindaco, oltre al documento programmatico, dovrà indicare almeno metà degli assessori che intende nominare, che vanno già individuati sin dal primo turno della votazione.
4. Il sindaco è soggetto alla presentazione delle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale n. 128/1982, come integrata dall'art. 54 legge regionale n. 26/1993.

Art. 29 - La giunta municipale

1. La giunta è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
2. La nomina della giunta segue le modalità di cui all'art. 12 della legge regionale n. 7/92, così come modificato dall'art. 40, legge regionale n. 26/93 e dalla L.R. 35/97 e dalla Legge Regionale n° 35/97.

Art. 30 - Composizione e presidenza

1. La giunta municipale è composta dal sindaco, che la presiede, e da n. 5 assessori.
A seguito dell'intervenuta esecutività dell'adeguamento del presente statuto alle norme della L.R. 30/00, il Sindaco procederà alla nomina del quinto Assessore.

2. In caso di assenze o impedimento del sindaco, presiede la giunta il vice-sindaco ed in caso di assenza di quest'ultimo l'assessore anziano.

3. Al vice sindaco, appositamente nominato dal sindaco tra gli assessori, spetta surrogare il sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo. Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco l'assessore anziano.

Art. 31 - Nomina della giunta

1. La nomina degli assessori segue le modalità di cui all'art. 12 della legge regionale n. 7/92, e successive modifiche.
2. Gli assessori sono soggetti alla presentazione delle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale n. 128/1982, integrata dalla legge regionale n. 26/1993, art. 54.

Art. 32 - Cessazione della carica

1. La cessazione della carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della giunta ma non del consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.
2. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale, con la maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati (art. 10 L.R. 15.09.1997, n° 35 come modificato dalla L.R. 25/2000)

Art. 33 - Cessazione dei singoli componenti la giunta

1. Gli assessori cessano dalla loro carica per:
 - a. morte;
 - b. dimissioni;
 - c. decadenza.
2. Le dimissioni da membro della giunta sono presentate al sindaco, e depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate nel corso della seduta degli organi collegiali.
3. Le dimissioni hanno efficacia dal momento della presentazione e non possono successivamente essere ritirate o revocate, non necessitano di presa d'atto. Gli assessori possono essere immediatamente nominati una volta sola.
4. Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta, fornendo, in tal caso, una circostanziata relazione al consiglio, entro 7 giorni dal provvedimento di revoca.
5. L'assessore dimissionario o sostituito non può essere rinominato fino alla fine del mandato del sindaco.
6. La sostituzione avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche.

Art. 34 - Funzionamento e organizzazione della giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale raggruppati per settori omogenei. Essi sono responsabili collegialmente degli atti della giunta ed individualmente per gli atti dei loro assessorati.
3. Il sindaco può assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni in materie raggruppate per settori omogenei e con delega alla firma degli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
4. Nel rilascio delle deleghe loro assegnate il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili dei singoli servizi.
5. Il sindaco può modificare le attribuzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
6. Il sindaco comunica al consiglio le attribuzioni dei singoli assessori e le successive modifiche.
7. La giunta è convocata dal sindaco, o da chi lo sostituisce, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
8. Il sindaco dirige e coordina l'attività e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
9. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate con i voti della maggioranza dei presenti.
10. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta stessa per particolari motivi.
11. Le deliberazioni della giunta adottate con il parere contrario del funzionario responsabile del servizio devono essere motivate con l'indicazione delle ragioni per le quali viene disatteso il parere medesimo.
12. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, dall'assessore anziano e dal segretario stesso, che cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

Art. 35 - Competenze della giunta

1. La giunta è l'organo esecutivo del Comune, attua gli indirizzi generali dati dal consiglio e compie tutti gli atti di amministrazione di propria competenza. Restano riservate alla giunta le delibere per le materie indicate nell'art. 15 della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991_e successive modifiche.
2. La giunta riferisce annualmente così come previsto dall'art. 55, legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/1991 al consiglio sulla propria attività, anche con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.
4. L'attività propositiva si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazione nelle materie riservate al consiglio, complete di istruttoria e dei prescritti pareri.

5. L'attività di impulso consiste nella formazione tempestiva delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali soggetti a termine e nella richiesta al sindaco di sottoporre a discussione la proposta divenuta urgente anche invertendo l'ordine del giorno non esaurito.
6. Spetta, inoltre, alla giunta di adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per la esecuzione delle deliberazioni del consiglio.
7. Appartiene, infine, alla giunta il potere di sollecitare al consiglio l'elaborazione di atti di bilancio e di storni.
8. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio per incarichi in altri enti anche se in rappresentanza del proprio Comune.

Art. 36 - Pubblicazioni delle deliberazioni della giunta

1. Tutte le deliberazioni della giunta sotto pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del Comune secondo le specifiche disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 44/1991.

Capo IV

Il sindaco

Art. 37 - Funzioni - Distintivo – Giuramento

1. Il sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale di governo.
2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
3. Prima di assumere le funzioni il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.

Art. 38 - Competenze del sindaco

1. Il sindaco è il legale rappresentante del Comune ed esercita le seguenti funzioni:
 - a) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - b) può stare in giudizio nei provvedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto previa autorizzazione della giunta;
 - c) coordina e stimola l'attività dei singoli assessori;
 - d) può sospendere l'adozione dei atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori, per sottoporli all'esame della giunta;
 - e) concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che riguardino il Comune, che questi ultimi intendano rilasciare;
 - f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - g) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il consiglio prenda atto della decadenza della giunta;

- h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- l) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici e i servizi pubblici svolgano le loro attività secondo i criteri e gli obiettivi indicati dal consiglio;
- m) impartisce direttive al segretario comunale ed ai funzionari, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- n) trasmette le proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame del consiglio comunale, formulate dagli uffici dell'ente;
- o) propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta;
- p) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al consiglio, trasmettendone copia al presidente del consiglio per le attribuzioni di propria competenza;
- q) provvede, previa obbligatoria consultazione dei capi gruppo consiliari e nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalle leggi e dallo statuto comunale, alla nomina dei rappresentanti del Comune presso aziende, enti istituzioni e commissioni, nel rispetto dell'art. 13, legge regionale n. 7/92 così come modificato dall'art. 41, legge regionale n. 26/93 e dall'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1994, n.32, nonché può nominare fino a due esperti di sua fiducia ex art. 14, legge regionale n. 7/92 così come modificato dall'art. 41, legge regionale n. 26/93 e dall'art. 48 della L.R. 7/1997

Art. 39 - Poteri di ordinanza del sindaco

1. Il sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene per motivi di sanità o di sicurezza pubblica.

Art. 40 - Competenze del sindaco quale ufficiale di governo

1. Il sindaco quale ufficiale di governo, sovrintende:
 - a. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d. alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
 - e. emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.
2. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempie ai compiti di cui al precedente comma, spetterà al prefetto provvedere d'ufficio.

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Istituti di partecipazione

Art. 41 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
4. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a. il collegamento dei propri organi con i cittadini singoli od associati istituendo, l'ufficio per le pubbliche relazioni esterne;
 - b. l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
 - c. L'esercizio del diritto di udienza da parte dei cittadini che ne fanno richiesta.
5. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 42 - Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, spazi e strutture idonee. Le condizioni e modalità d'uso, appositamente deliberate dalla giunta municipale, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone, alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese sarà richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Art. 43 - Consultazioni

1. Il consiglio o la giunta, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I costi della consultazione sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
3. La consultazione può essere indetta anche per la categoria di giovani non ancora elettori, purchè abbiano compiuto i sedici anni.

Art. 44 - Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte rispettivamente al sindaco, al consiglio o alla giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento a problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le risposte ad istanze e petizioni e proposte di cui al comma precedente devono essere date dal sindaco, sentiti i responsabili del singolo procedimento, entro sessanta giorni dal ricevimento, ed entro novanta giorni se sono coinvolti la giunta o il consiglio, e devono contenere le motivate opinioni e le determinazioni degli organi comunali, nonché, se necessaria, la menzione dell'avvenuta comunicazione alla giunta o al consiglio e l'indicazione degli eventuali provvedimenti presi o che si intendono prendere, attinenti all'oggetto.
3. E' prevista, inoltre, la possibilità da parte dei cittadini singoli od associati di richiedere, per motivate ragioni relative a problemi di rilevanza cittadina, udienze agli organi comunali.
4. Agli effetti dei precedenti commi le istanze, le petizioni e le proposte, devono essere sottoscritte da almeno 50 cittadini elettori, le cui firme dovranno essere autenticate ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 45 - Referendum

1. Il referendum è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza e di rilevanza comunale; sono escluse le materie attinenti alla finanza, al bilancio, alle tariffe dei servizi pubblici e alle designazioni di nomine.
3. Sono ammissibili soltanto referendum consultivi; la indizione è effettuata quando la richiedano almeno un quindicesimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, con sottoscrizione raccolta nei tre mesi precedenti al deposito delle stesse o quando sia deliberata dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Il quesito da sottoporre a referendum deve essere formulato in termini chiari ed intellegibili.
6. Il giudizio di ammissibilità del quesito deve essere espresso prima della raccolta delle sottoscrizioni.
7. La stessa verifica della regolarità delle sottoscrizioni è delegata al segretario comunale.
8. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali; più referendum vengono effettuati insieme, una volta l'anno. Il referendum viene revocato dal consiglio in caso di promulgazione di legge che disciplini ex novo la materia, ovvero qualora intervenga un provvedimento che accolga la proposta dei promotori.

9. Il referendum è indetto dal sindaco entro 60 giorni dalla data di verifica di regolarità delle sottoscrizioni o dalla delibera del consiglio per una domenica successiva di non oltre 3 mesi.

Art. 46 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori, e se è raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi senza computare le schede bianche e le nulle.
2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 47 - Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione dei referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 48 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. La giunta municipale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 49 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieta l'esibizione, in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, o l'esito delle iniziative in corso. Inoltre, presso l'apposito ufficio comunale per la consultazione e la visione degli atti, sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e della Regione Siciliana, nonché della Comunità economica europea, oltre lo statuto e tutti i regolamenti comunali.

Art. 50 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:
 - a. individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b. detta norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c. assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione comunale;
 - d. assicura agli enti e alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

Titolo IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 59 - Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 sull'azione amministrativa, così come recepita ed integrata dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
3. Il Comune per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, può attuare forme di cooperazione con altri comuni, con la Provincia regionale di Palermo e con l'Ente parco delle Madonie.
4. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, può gestire servizi pubblici.

Capo I

Servizi pubblici comunali

Art. 60 - Servizi comunali

1. Il Comune assume l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art. 61 - Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il consiglio delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b. in concessione a terzi, quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali;
 - e. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 1 ottobre 1986, n. 902.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l'art. 22 della L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 62 - Aziende speciali ed istituzioni

1. Il consiglio può deliberare la costituzione di aziende speciali, enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e di gestione e ne approva lo statuto.
2. Il consiglio può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi sociali, ai sensi del comma 1, cell'art. 1 della L.R. 48/91, come modificato dall'art. 6 della L.R. 30/2000.
3. Organi dell'azienda sono:
 - a. il consiglio di amministrazione, composto da 5 membri, durano in carica 4 anni e possono essere rieletti. I componenti sono nominati dal sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;
 - b. il presidente, viene eletto dai componenti il consiglio di amministrazione nel suo seno;
 - c. il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli.

Fino all'espletamento del concorso, l'incarico può essere dato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico.

4. L'azienda e la istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali, sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti nell'ambito della legge; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
6. Spetta al Comune conferire all'azienda e all'istituzione il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il revisore del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un proprio organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Ove necessario, la gestione di particolari istituzioni, fermi rimanendo i poteri di indirizzo e di controllo del Comune, può essere affidata ad enti pubblici sovracomunali, nel qual caso gli organi di cui sopra decadranno o verranno sospesi per il tempo di durata della gestione.
9. Il Comune potrà sempre istituire fondazioni in base alle leggi vigenti, quando ricorrono particolari ragioni di interesse per il Comune stesso e non sia possibile provvedervi con gli organismi di cui al presente articolo.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l'art. 23 della L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 63 - Contributi finanziari

1. Il consiglio, anche su proposta della giunta, può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni, la Provincia regionale di Palermo e con l'Ente parco delle Madonie, al fine di svolgere in modo ordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, i loro rapporti, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Restano salve le disposizioni delle leggi regionali 6 marzo 1986, n. 9 e 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche.

Art. 64 – Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con uno o più comuni, con la Provincia regionale di Palermo, con l'Ente Parco delle Madonie, per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste dal presente statuto per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A questo fine il consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio che dovrà espressamente prevedere le modalità di nomina e di elezione della rappresentanza comunale in seno all'assemblea dello stesso consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 1, lett. e) punti 3 e 4 della legge regionale n. 48/91, sulle convenzioni obbligatorie per i comuni e provincia.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica l'art. 25 della L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 65 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il rifinanziamento ed ogni altro connesso adempimento. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché i rimedi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
2. A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, ed è approvato con atto formale del sindaco e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, previsto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito e modificato all'art. 1, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 48/91, si applica a tutti gli accordi di programma previsti dalle leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Art. 66 – Convenzioni

1. Il consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere di incaricare l'Ente parco delle Madonie, tramite apposita convenzione, a svolgere funzioni dirette allo scopo di realizzare un riequilibrio ambientale e un recupero economico-sociale nel campo dell'agricoltura, della pastorizia, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali, delle attività tradizionali, nonché dello sviluppo dell'agriturismo e della gestione di servizi pubblici di rilevanza ambientale.
2. E' altresì possibile incaricare l'Ente parco a svolgere attività culturali e a gestire istituzioni all'uopo formate o da formare, nonché quelle museali di interesse naturalistico, ambientale ed etno-antropologico.
3. Il Comune si riserva, comunque, poteri di indirizzo e di controllo.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica l'art. 24 della L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo V

UFFICI E PERSONALE

Capo I

Organizzazione degli uffici

Art. 67 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 68 – Articolazione Uffici

1. Gli uffici comunali sono articolati in aree.
2. La definizione del numero delle aree è demandata al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
3. Nell'area si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nel Comune, finalizzata a garantire la efficacia dell'intervento del medesimo nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
4. L'area può articolarsi in "servizi".
5. Vengono istituite la "conferenza di servizio" di cui fanno parte i responsabili dell'area ed i responsabili di servizio e la "conferenza di gestione".
6. La conferenza di servizio, coordinata dal segretario comunale svolge compiti di razionalizzazione dell'attività del Comune e di verifica periodica delle effettive realizzazioni, tramite lo scambio di informazioni e l'adozione di specifiche direttive.
7. La "conferenza di gestione", coordinata dai responsabili di ciascuna area, dovrà curare l'attuazione, secondo le rispettive competenze, degli atti, provvedimenti e adempimenti stabiliti e adottati dagli organi del Comune, nonché dalla "conferenza di servizio".

Capo II

Organizzazione del personale

Art. 69 - Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi:
 - a. gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b. i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - c. i criteri per la determinazione delle categorie e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
 - d. i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - e. i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f. le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - g. le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - h. la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
 - i. il divieto per tutti i dipendenti di esercitare altre attività pubbliche o private, né alcuna professione, o assumere impieghi alle dipendenze di terzi o accettare cariche in società od enti economici, commerciali, imprenditoriali.
2. Il personale è inquadrato in categorie in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. Inoltre, devono essere poste tutte le necessarie condizioni per evitare di aggravare qualunque procedimento amministrativo.
5. Gli atti di propria competenza devono essere esaminati secondo un rigoroso e trasparente ordine cronologico.
6. La dotazione organica del settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organi di settore costituisce l'organico generale.
7. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico, nonché i singoli carichi di lavoro funzionale.
8. Il consiglio recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulti dagli accordi sindacali ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 70 – Rapporti lavorativi a termine

Anche al di fuori della dotazione organica, possono essere instaurati le seguenti tipologie di rapporti lavorativi:

- a. *Contratti a tempo determinato*, per l'esercizio di funzioni dirigenziali e/o dell'area direttiva ai sensi dell'art. 51, comma 5 bis, della Legge 142 del 08.06.1990, modificato ed integrato dall'art. 6 della Legge n° 127 del 15 maggio 1997;
- b. *Contratti di collaborazione* ad alto contenuto di professionalità per la realizzazione di obiettivi determinati, ai sensi dell'art. 51, comma 7, della Legge 8 giugno 1990, n° 142;
- c. *Contratti individuali a tempo determinato* per la costituzione ed il funzionamento dell'ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta, per l'esercizio delle funzioni di controllo ed indirizzo loro attribuite dalla legge, ai sensi dell'art. 51, comma 7,

della legge 8 giugno 1990, n° 142 come integrato dall'art. 6, comma 8, della Legge 15 maggio 1997, n° 127 e dall'art. 2, commi 15 e 16, della legge 16 giugno 1998, n° 191;

- d. *Contratti per il conferimento di incarichi diretti* a soddisfare esigenze dei servizi, alle quali non possa farsi fronte con personale in servizio, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma del Decreto Lgs. 3 febbraio 1993, n° 29;
- e. *Contratti per il soddisfacimento di esigenze stagionali*, ai sensi dell'art. 36 bis del Decreto Lgs. 3 febbraio 1993, n° 29, introdotto dall'art. 23 del d. Lgs. 31 Marzo 1998, n° 80.

Art. 71 - Verifica dei servizi

- 1. La giunta verifica annualmente il funzionamento dei servizi dal punto di vista della loro rispondenza alle aspettative ed esigenze dei cittadini. I risultati di tali verifiche sono pubblici e vengono riferiti periodicamente al consiglio.

Art. 72 - Responsabilità disciplinare del personale

- 1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto delle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, disciplinerà il funzionamento dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Capo III

Il segretario comunale

Art. 73 - Stato giuridico e trattamento economico

- 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti con legge.

Art. 74 - Funzioni del segretario comunale

- 1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge le seguenti funzioni:
 - a. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, *salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato art. 51 bis della L. 142/90, il Sindaco non abbia nominato il Direttore Generale*;
 - b. vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e sui relativi atti esecutivi;
 - c. svolge funzioni di ufficiale rogante del Comune;

- d. dirime i conflitti di competenza tra i settori ed ha il potere di intervento nei casi di inerzia, inefficienza, inefficacia della gestione amministrativa affidata agli uffici;
 - e. coordina la “conferenza di servizio” di cui all’art. 68 del presente statuto e si avvale della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili di servizio per l’esercizio delle proprie funzioni.
2. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive con il sindaco, e l’assessore anziano, con il Presidente del Consiglio e il Consigliere anziano.
 3. Il segretario comunale espleta, altresì, tutte le funzioni attribuite ad esso dalla legge.

Titolo III

RESPONSABILITA’

Art. 75 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalla legge in materia.

Art. 76 - Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati al risarcimento. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

Art. 77 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 78 - Responsabilità dei pareri

1. Il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli articoli precedenti e del presente statuto.

Titolo IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 79 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ad esso riservate dalla legge, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 80 - Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da imposte proprie; addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; tasse e diritti erariali; trasferimenti regionali; altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; risorse per investimenti; altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 81 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni cinque anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio è personalmente responsabile il responsabile di ragioneria.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal consiglio, salvi i diritti di uso civico e i poteri del commissario per la liquidazione degli usi civici.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato e nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
4. La Giunta delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.

Art. 82 - Il bilancio comunale

1. I fatti gestionali sono rilevati e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficienza dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 88 del presente statuto.

Art. 83 - Attività contrattuale

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del dirigente competente per materia.
3. La determinazione deve indicare:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione e le ragioni che ne sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dei contratti.
4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il dirigente competente per materia.
5. Il segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1. Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale, si attiene alle procedure previste dalla normativa nazionale, regionale e della C.E.E. in vigore ed alle disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 84 - Revisione economico-finanziaria

1. Il consiglio comunale elegge ai sensi dell'art. 9, legge regionale n. 15/1993, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un revisore dei conti scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione della direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.
2. Il revisore dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
4. Il revisore, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:
 - a. collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;

- b. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
 - c. attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
- 5. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.
- 7. E' compito del revisore, altresì, controllare la gestione mediante le verifiche della contabilità economica.
- 8. Al revisore dei conti spettano i compensi previsti dal D.M. n. 410/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 85 - Il controllo di gestione contabile e la contabilità economica

- 1. Il Comune attua forme di controllo economico intero della gestione, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività comunale.
- 2. Tale controllo si attua impiegando procedure adeguate in relazione all'organizzazione dell'ente:
 - a. la riscossione di tutte le entrate;
 - b. il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
- 3. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 86 - Controllo economico della gestione

- 1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono quadrimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
- 2. I predetti responsabili delle operazioni eseguite e delle risultanze redigono apposito verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono al sindaco e al segretario comunale per gli adempimenti di competenza.
- 3. Il sindaco, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige contestualmente alla relazione prevista dall'art. 17, comma 1°, legge regionale n. 7/92 una relazione per il consiglio sulla situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 87 – Modifiche allo Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal consiglio con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito e modificato dall'art. 1, comma 1, lett a) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e dalla L.R. 23.12.2000, n° 30.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione, la modifica o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non siano trascorsi almeno due anni dall'entrata in vigore del precedente.
5. Un'iniziativa di revisione, modifica o di abrogazione, respinta, non può essere rinnovata se non decorsi due anni dalla deliberazione di reiezione.

Art. 88 - Raccolta dei Regolamenti

1. L'amministrazione comunale, dovrà provvedere, con apposite direttive, ad istituire la "raccolta ufficiale dei regolamenti comunali".

Art. 89 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti
3. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
4. Il segretario comunale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
5. Per quanto non previsto dal presente statuto si demanda alle leggi vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

SOMMARIO

Titolo I.....	1
NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE.....	1
Capo I.....	1
Principi generali.....	1
<i>Art. 1 - Autonomia comunale</i>	1
<i>Art. 2 - Il territorio, la sede, lo stemma</i>	1
<i>Art. 3 - Albo Pretorio</i>	2
<i>Art. 4 - I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione</i>	2
<i>Art. 4 bis - Beni Comuni</i>	3
<i>Art. 4 ter - Gestione del servizio idrico</i>	3
Capo II.....	4
Funzioni e interventi.....	4
<i>Art. 5 - Funzioni comunali</i>	4
<i>Art. 6 - Difesa, tutela e valorizzazione delle risorse naturali</i>	4
<i>Art. 7 - Valorizzazione dei beni culturali</i>	4
<i>Art. 8 - Assetto ed utilizzo del territorio</i>	5
<i>Art. 9 - Interventi nel campo economico</i>	5
<i>Art. 10 - Interventi in campo culturale, sociale e dello sport</i>	5
<i>Art. 11 - Associazionismo e volontariato</i>	6
Titolo II.....	6
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE.....	6
DEL COMUNE.....	6
Capo I.....	6
Organi istituzionali.....	6
<i>Art. 12- Organi del Comune</i>	6
Capo II.....	6
Consiglio comunale.....	6
<i>Art. 13 - Elezione, composizione e presidente</i>	6
<i>Art. 14 - Durata in carica</i>	6
<i>Art. 15 - Consiglieri comunali</i>	7
<i>Art. 16 - Competenze del consiglio</i>	8
<i>Art. 17 - Esercizio della potestà regolamentare</i>	9
<i>Art. 18 - Commissioni consiliari permanenti</i>	9
<i>Art. 19 - Commissioni</i>	9
<i>Art. 20 - Conferenza dei capigruppo</i>	10
<i>Art. 21 - Riunioni del consiglio</i>	10
<i>Art. 22 - Convocazione del consiglio</i>	10
<i>Art. 23 - Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni</i>	11
<i>Art. 24 - Presidenza delle sedute consiliari</i>	12
<i>Art. 25 - votazione e funzionamento del consiglio</i>	12
<i>Art. 26 - Verbalizzazione sedute consiliari</i>	12
<i>Art. 27 - Pubblicazione delle deliberazioni</i>	13
Capo III.....	13
Giunta municipale.....	13

<i>Art. 28 - Elezione del sindaco</i>	13
<i>Art. 29 - La giunta municipale</i>	13
<i>Art. 30 - Composizione e presidenza</i>	13
<i>Art. 31 - Nomina della giunta</i>	14
<i>Art. 32 - Cessazione della carica</i>	14
<i>Art. 33 - Cessazione dei singoli componenti la giunta</i>	14
<i>Art. 34 - Funzionamento e organizzazione della giunta</i>	15
<i>Art. 35 - Competenze della giunta</i>	15
<i>Art. 36 - Pubblicazioni delle deliberazioni della giunta</i>	16
Capo IV	16
Il sindaco	16
<i>Art. 37 - Funzioni - Distintivo – Giuramento</i>	16
<i>Art. 38 - Competenze del sindaco</i>	16
<i>Art. 39 - Poteri di ordinanza del sindaco</i>	17
<i>Art. 40 - Competenze del sindaco quale ufficiale di governo</i>	17
Titolo III	18
PARTECIPAZIONE POPOLARE	18
Capo I	18
Istituti di partecipazione	18
<i>Art. 41 - Partecipazione dei cittadini</i>	18
<i>Art. 42 - Riunioni ed assemblee</i>	18
<i>Art. 43 - Consultazioni</i>	18
<i>Art. 44 - Istanze, petizioni e proposte</i>	19
<i>Art. 45 - Referendum</i>	19
<i>Art. 46 - Effetti del referendum</i>	20
<i>Art. 47 - Disciplina del referendum</i>	20
<i>Art. 48 - Azione popolare</i>	20
<i>Art. 49 - Pubblicità degli atti amministrativi</i>	20
<i>Art. 50 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini</i>	20
Titolo IV	21
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	21
<i>Art. 59 - Svolgimento dell'azione amministrativa</i>	21
Capo I	21
Servizi pubblici comunali	21
<i>Art. 60 - Servizi comunali</i>	21
<i>Art. 61 - Gestione diretta dei servizi pubblici</i>	22
<i>Art. 62 - Aziende speciali ed istituzioni</i>	22
<i>Art. 63 - Contributi finanziari</i>	23
<i>Art. 64 - Consorzi</i>	23
<i>Art. 65 - Accordi di programma</i>	24
<i>Art. 66 - Convenzioni</i>	24
Titolo V	25
UFFICI E PERSONALE	25
Capo I	25
Organizzazione degli uffici	25
<i>Art. 67 - Organizzazione degli uffici e del personale</i>	25
<i>Art. 68 - Articolazione Uffici</i>	25
Capo II	25

Organizzazione del personale.....	25
<i>Art. 69 - Disciplina dello status del personale</i>	26
<i>Art. 70 – Rapporti lavorativi a termine</i>	26
<i>Art. 71 - Verifica dei servizi</i>	27
<i>Art. 72 - Responsabilità disciplinare del personale</i>	27
Capo III.....	27
Il segretario comunale.....	27
<i>Art. 73 - Stato giuridico e trattamento economico</i>	27
<i>Art. 74 - Funzioni del segretario comunale</i>	27
Titolo III.....	28
RESPONSABILITA'	28
<i>Art. 75 - Responsabilità verso il Comune</i>	28
<i>Art. 76 - Responsabilità verso terzi</i>	28
<i>Art. 77 - Responsabilità dei contabili</i>	28
<i>Art. 78 - Responsabilità dei pareri</i>	28
Titolo IV.....	29
FINANZA E CONTABILITA'	29
<i>Art. 79 - Ordinamento</i>	29
<i>Art. 80 - Attività finanziaria del Comune</i>	29
<i>Art. 81 - Amministrazione dei beni comunali</i>	29
<i>Art. 82 - Il bilancio comunale</i>	30
<i>Art. 83 - Attività contrattuale</i>	30
<i>Art. 84 - Revisione economico-finanziaria</i>	30
<i>Art. 85 - Il controllo di gestione contabile e la contabilità economica</i>	31
<i>Art. 86 - Controllo economico della gestione</i>	31
Titolo V.....	31
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	31
<i>Art. 87 – Modifiche allo Statuto</i>	32
<i>Art. 88 - Raccolta dei Regolamenti</i>	32
<i>Art. 89 - Entrata in vigore</i>	32